

CRISTIANESIMO NON È SERVILISMO: TIRANNIDE E TIRANNICIDIO

DON CURZIO NITOGLIA

18 gennaio 2010

http://www.doncurzionitoglia.com/cristianesimo_servilismo_tiranni.htm

- [pagina principale](#)
- [pubblicazioni librarie](#)
- [articoli di don Curzio](#)
- [articoli di altri autori](#)
- [libri scaricabili \(completi\)](#)
- [video di conferenze](#)
- [video vari](#)
- [audio di conferenze](#)
- [trascrizioni di conferenze](#)
- [iniziative e appelli](#)
- [links a siti interessanti](#)
- [iscrizioni alla newsletter](#)

La tirannide

Secondo S. Tommaso la miglior forma di governo in sé è la monarchia, ma essa può degenerare nella peggior forma di governo: la tirannia (S. T. , II-II, q. 64, a. 1, ad 3um). L'essenza della tirannide si esprime nei comandi rivolti dall'Autorità ai sudditi non in quanto soggetti della società bensì come schiavi (*ibidem*, ad 5um). I commentatori dell'Angelico, ad esempio il Gaetano ([\[1\]](#)) e Suarez ([\[2\]](#)) distinguono tra tiranno d'usurpazione e tiranno di governo.

1°) Il Tiranno d'usurpazione:

è l'ingiusto aggressore di un potere legittimo (per es., invade una Nazione, oppure rovescia un governo legittimo). *All'inizio* del suo operare, egli è senza titolo legittimo; ma *dopo un certo tempo* può giungere ad imporsi e la Nazione può accettarlo come suo capo legittimo.

2°) Il Tiranno di governo:

è un sovrano legittimo, regolarmente investito del potere. Ma egli abusa dell'autorità, non governando per il bene comune dei sudditi, bensì per il proprio.

Tirannia e legittimità

Nessuna società potrebbe sussistere senza un capo che comanda e dirige i sudditi verso il bene comune. Quindi Dio ha voluto la società, avendo creato l'uomo animale sociale, e perciò necessariamente ha voluto l'autorità, che procede da Dio. "La necessità di questa autorità è così forte, che se ad un certo momento, non si trovasse in una società che un solo governante possibile, poiché solo lui sarebbe capace di procurare il bene comune, quest'uomo avrebbe un vero diritto al potere; dovrebbe esercitarlo e se bisogna anche imporlo con la forza e il popolo sarebbe obbligato di sottostargli, per salvaguardare la società. Si tratta di una situazione eccezionale... S. Agostino scriveva: 'Se il popolo, depravandosi poco a poco, pone l'interesse generale dopo l'interesse particolare e vende i suoi suffragi; se, corrotto dai libertini, consegna il suo governo a uomini viziosi e scellerati, non è forse giusto

che un uomo perbene, se ne resta uno solo che abbia qualche influenza, tolga a questo popolo il potere di scegliere un capo e lo sottometta all'autorità di qualche cittadino onesto? (*De lib. arbitrio*, Lib I, cap. VI, n°14, P. L. , t. XXXI, col. 1229)" ([3]). La dottrina cattolica non condanna, quindi, la dittatura, in se stessa, come fatto eccezionale e temporaneo. Inoltre, gli uomini sono sostanzialmente uguali, quindi nessuno di loro potrebbe imporre da se stesso la propria volontà ai suoi simili. Dio solo, creatore e legislatore universale, possiede tale diritto; quelli che ricevono il diritto di governare hanno bisogno di riceverlo da Lui, anche se Lo ignorano o Lo disprezzano. Tuttavia, se l'autorità viene da Dio, sono dei fatti umani, dei titoli storici, che determinano il modo di conferimento del potere e la persona o il gruppo che sono depositari del potere. Occorre specificare che quando si parla di *popolo*, non si vuol parlare di *massa*, ma dei *notabili* che hanno la fiducia della gente, o *optimates* che sono la *sanior pars societatis*; il popolo, perciò, in terminologia scolastica è il *corpo sociale* o *l'insieme della nazione* o la *moltitudine*, e non la massa amorfa. Onde, il popolo, "come *corpo sociale* darà al rappresentante dell'autorità l'investitura della legittimità. Abbiamo parlato di *consenso* del popolo, e non dei suoi suffragi, come se una partecipazione attiva della *moltitudine* fosse indispensabile per la designazione dei governanti. Una approvazione tacita, tramite un'attitudine puramente passiva può bastare, poiché la Nazione aveva la libertà di reagire... tale consenso del popolo è... il criterio per distinguere *l'usurpatore ancora in atto di usurpare* da quello che *possiede già legittimamente il potere* o che ha già acquisito la qualità di governante. Il primo è un tiranno, al quale non si deve obbedienza. Ma se sopraggiunge l'accettazione del popolo, essa consacra la sua legittimità e gli conferisce il diritto all'obbedienza dei suoi sudditi" ([4]). "È necessario precisare che con il termine di *comunità* o di *popolo* bisogna intendere qualcosa di affatto diverso dalla *multitudo* ossia la *massa indifferenziata dei sudditi*. Per S. Tommaso... il potere non risiede in questa massa ma in quel *tutto ordinato che è costituito dalla comunità*: un *tutto*, le cui parti costitutive non hanno lo stesso peso. ... Il popolo in senso tomistico del termine non esiste prima che il governo lo abbia unificato e gli abbia dato la forma o l'anima" ([5]). Infine l'autorità, la cui *suprema lex* è *la salus populi*, ha dei limiti. Il ruolo del potere e la sua ragion d'essere è di spingere ognuno verso il bene comune. "Se l'autorità fallisce questa missione, perde non soltanto il diritto di comandare, ma la sua ragion d'essere" ([6]).

Perdita della legittimità

Nel Medioevo si riteneva che l'abuso di potere fosse il caso principale di realizzazione di una tirannia. "Gli scolastici, da S. Tommaso a Suarez, non esitano a dire che la *Nazione* ha il diritto di destituire, di deporre, di cacciare il tiranno. Poiché ha perso il diritto di regnare ed è diventato illegittimo. Ma bisogna che l'abuso sia grave, permanente e

universale... Secondo gli scolastici, il potere del principe decaduto ritorna al *popolo* o alla *Nazione* che glielo aveva affidato" ([7]).

La resistenza al tiranno

Nell'XI sec., Manegold da Lautenbach ([8]) equiparava il principe-tiranno "ad un guardiano di porci; se il pastore, invece di far pascere i porci, li ruba, li uccide o li smarrisce, è giusto rifiutargli di pagargli il salario e scacciarlo ignominiosamente"([9]). «In Manegoldo - scrive padre Carlo Giaccon S.J.- vi è tutta una teoria logicamente connessa... è legittima l'autorità che governa secondo la legge di Dio... e siccome il potere è nel re perché datogli immediatamente dal popolo [e mediamente da Dio, nda] ... per cui il popolo è obbligato ad ubbidire e il re a ben governare... se il re va contro la legge naturale e divina... da sé rinuncia al diritto di governare... giudicato come un pubblico nemico, è legittima la resistenza e la difesa contro di lui» ([10]). S. Tommaso nel *De regimine principum* insegna che, "se appartiene di diritto alla *moltitudine* di darsi un capo, essa può, senza ingiustizia condannare il principe a scomparire, o può mettere freno al suo potere se ne usa tirannicamente..." ([11]). Tuttavia per l'Angelico «anche se alcuni insegnano essere lecita l'uccisione del tiranno *per mano di un qualsiasi privato*... è pericolosissimo permettere l'uccisione privata del tiranno, perché i malvagi si riterrebbero autorizzati a uccidere i re non tiranni, severi difensori della giustizia... contro i tiranni eccessivi e insopportabili si può agire solo in virtù di una pubblica autorità» ([12]). La stessa dottrina è insegnata da Bañez ([13]) Billuart ([14]) Bellarmino ([15]) Suarez ([16]). La tradizione scolastica è quasi unanime nel riconoscere il diritto di resistenza, che - in casi estremi - può giungere alla rivolta armata. Juan de Mariana opina che il tirannicidio sia lecito anche *privata auctoritate*. Infatti non è da condannarsi colui che, eseguendo la comune volontà, procura di sopprimere il tiranno ([17]). Tuttavia, per il Mariana, non significa che basti l'iniziativa semplicemente privata, occorre prima una *condanna* pubblica del tiranno e solo, come *extrema ratio*, l'esecuzione può essere privata quando non si possa raggiungere l'autorità superiore, ma, fondandosi sulla condanna pubblica, senza un mandato esplicito del potere pubblico e solo con mandato interpretativo e presunto si esegue il tirannicidio ([18]). Il cardinal Tommaso Zigliara scrive: "i soggetti possiedono il diritto di resistere passivamente, vale a dire non obbedire alle leggi tiranniche... di resistere alla violenza del potere esecutivo, respingendo la violenza colla violenza, e questa è la resistenza difensiva" (*Summa philosophica*, tomo III, Lione, 1882, pagg. 266-267) ([19]).

Liceità della resistenza secondo i teologi moderni e contemporanei

Il problema del tirannicidio è stato trattato sino ai nostri giorni. Nel XIX

sec. da Leone XIII, nel XX sec. da Pio XI e nel sec. XXI da vari teologi o storici qualificati. **Leone XIII**, nell'Enciclica *Diuturnum illud* del 1881, insegna che, quando l'ordine del principe è contrario al diritto naturale e divino, obbedire sarebbe criminale. **Pio XI**, nell'Enciclica *Firmissimam constantiam* del 1937, ricorda all'Episcopato messicano che se i poteri costituiti "attaccano apertamente la giustizia...", non si vede nessuna ragione di rimproverare i cittadini che si uniscono per la loro difesa e a salvaguardia della nazione", ossia è lecita una resistenza attiva che usi mezzi leciti, escluso il clero e le associazioni direttamente mandatarie del clero, quali l'Azione Cattolica. Il padre gesuita Andrea Oddone S.J. ha scritto nel 1944-45 che la *resistenza passiva* è sempre lecita nei riguardi di una legge ingiusta. La *resistenza attiva legale*, in casi in cui la religione è messa in pericolo, è lecita, anzi, occorre "deplorare - come insegna Leone XIII in *Sapientiae christianae* del 1890 - l'attitudine di coloro che rifiutano di resistere per non irritare gli avversari". La *resistenza attiva armata* è legittima: **a)** se la tirannia è costante; **b)** se è manifesta o giudicata tale dalla "sanior pars" della società; **c)** se le probabilità di successo sono numerose; **d)** se la situazione successiva non è peggiore dell'anteriore. (A. ODDONE, "La resistenza alle leggi ingiuste secondo la dottrina cattolica" in *Civiltà cattolica*, n°95, 1944, pp. 329-336; *Ibid.*, n° 96, 1945, pp. 81-89). Ai nostri giorni Padre Reginaldo Pizzorni O.P. insegna che l'obbligazione appartiene all'essenza della legge, infatti sarebbe inconcepibile una legge non obbligatoria; però si pone una domanda: "Siamo sempre tenuti a ubbidire alla legge umana?; oppure: è lecita la resistenza alla legge ingiusta?, è 'un sacro dovere' la resistenza

all'oppressione?" ([20]). Le posizioni sull'obbligatorietà della legge sono tre: 1°) le leggi sono sempre giuste e quindi occorre obbedire sempre (Hobbes +1679) . 2°) Le leggi possono essere ingiuste, nel qual caso sorge il diritto di resistenza (S. Tommaso). 3°) Le leggi possono essere ingiuste, ma bisogna ubbidire lo stesso (Kant +1804). Per i Padri e i Dottori della Chiesa la risposta è unanime: S. Agostino dice: "legge ingiusta legge nulla" ([21]); essa non è più legge *sed corruptio legis*. Parimenti "un'autorità che non s'ispirasse alla giustizia sarebbe tirannide e la sua legge non avrebbe più un valore intrinseco di giuridicità, ma sarebbe solo una perversione della legge, più che una legge sarebbe un'iniquità, per cui non ha più natura di legge, ma di ingiustizia. Quindi... non è assolutamente vincolante, perché nulla che è contro la ragione è permesso" ([22]). In questi casi non solo è lecito non ubbidire, "ma sarà moralmente legittima anche la resistenza, benché i limiti della stessa siano segnati dalla conservazione del bene comune, che deve prevalere sul bene individuale... Pertanto anche delle leggi ingiuste, a meno che non si tratti di leggi contrarie al *bonum divinum*, nel qual caso in nessun modo si possono osservare (S. T., I-II, q. 96, a. 4) , possono obbligare per... salvare l'ordine e la tranquillità dello Stato. (...) Non bisogna temere tra i sudditi solo lo spirito di

ribellione, ma anche quello del *servilismo*" ([23]). Quand'è, prosegue padre Pizzorni, "che la legge è propriamente ingiusta? Per due motivi:

1° perché in contrasto col bene umano:

a) sia per il fine, come quando chi comanda impone al giudice leggi onerose, non per il bene comune, ma piuttosto per la sua cupidigia; **b)** sia per l'autorità, come quando uno emana una legge superiore ai propri poteri [per esempio lo Stato che voglia legiferare *in spiritualibus*]; ... Perciò codeste leggi non obbligano in coscienza; a meno che non si tratti di evitare scandali o turbamenti...

2° perché contrarie al bene divino:

come le leggi che portano all'idolatria... E tali leggi in nessun modo si possono osservare; poiché sta scritto: 'Bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini' (Atti, V, 29)" ([24]). Per resistere alla legge ingiusta occorre distinguere la resistenza passiva da quella attiva.

La resistenza passiva

Essa consiste nella *non esecuzione della legge ingiusta*, fino a che non vi si è costretti con la forza; ma nel caso in cui la legge ingiusta comandi qualcosa di peccaminoso, "un atto intrinsecamente cattivo in sé, la resistenza non solo è permessa, ma è sempre obbligatoria; non si possono eseguire ordini criminali"([25]).

La resistenza attiva

si suddivide in :

a) Resistenza attiva non violenta:

essa consiste in un'opposizione positiva alla legge ingiusta, compiuta *sul terreno delle leggi o con mezzi legali*, per es. pubbliche riunioni, proteste, petizioni ricorso ai tribunali... "occorre non rifugiarsi nell'indifferenza e nell'inèrzia di coloro che non fanno o non vogliono organizzarsi e lottare per una causa nobile e giusta, per timore e viltà di affrontare i sacrifici e i maggiori doveri che questa lotta porta con sé... 'A chi cadrebbe in animo di tacciare i cristiani dei primi secoli di nemici dell'Impero Romano, solo perché non si curvavano dinanzi alle prescrizioni idolatriche, ma si sforzavano di ottenerne l'abolizione?' (LEONE XIII, Lettera 'Notre Consolation' ai cardinali francesi , 3 maggio 1892)"([26]).

b) Resistenza attiva violenta o a mano armata:

"Quando la legge ingiusta cerca di imporsi con la violenza e con la forza, è lecito ai cittadini organizzarsi e armarsi, opporre la forza alla forza"([27]). Padre Pizzorni continua: "il diritto di resistenza è generalmente ammesso, e, da S. Tommaso in poi, salvo rare eccezioni, è stato ammesso anche da tutti i teologi come *ultima ratio*, come ultimo

ed estremo rimedio, quando tutti gli altri mezzi previsti non sono possibili o si sono dimostrati insufficienti" ([28]). Tuttavia, occorre specificare che secondo l'Angelico le condizioni richieste per la liceità della resistenza attiva a mano armata, sono quattro: **1°)** La tirannide deve essere costante e abituale, tale da rendersi intollerabile, e ciò vale sia per il tiranno di usurpazione che per quello di governo (*De regimine principum* I, 7). **2°)** La gravità della situazione deve essere manifesta, non solo a una qualsiasi persona privata, ma alla *sanior pars populi*. Qualora non vi sia un superiore del re, come l'imperatore, o il Papa che deponeva i tiranni, secondo S. Tommaso è la *vox populi* o la *multitudo*, ossia la *comunità* che deve farsi sentire, guidata dal consiglio degli *homines virtuosus*. Così "quelle persone non agirebbero più come persone private, ma come persone autorizzate dal *popolo*, la qual cosa è richiesta perché il punire è un atto di giurisdizione che richiede un superiore" ([29]). **3°)** Ci deve essere una fondata speranza di riuscita: altrimenti non vi sarebbe ragion sufficiente di insorgere, per il pericolo di inasprire la tirannide. La resistenza armata deve perciò essere ben organizzata, ben concordata e ben condotta. **4°)** La caduta del tiranno non deve creare una situazione peggiore di quella in cui si stava prima; "*Il cristiano non deve sempre tirarsi indietro, far la parte del moderato, del perennemente condannato alla perplessità, all'astensione e all'impotenza, lasciando così praticamente le fila del movimento della storia in mano a coloro che sono meno dotati di scrupoli; il cristiano, quindi, non deve rifiutare di usare la forza giusta, quando sia necessario in modo assoluto*" ([30]).

Tolleranza

Essa è fondata sul rispetto per il bene comune della Società. Ci si astiene dall'*opposizione alla legge ingiusta*, perché si prevede che... essa danneggerebbe più severamente il bene comune che non la *tolleranza della legge ingiusta*. [In breve la si tollera, solo per non peggiorare la situazione; come quando si ha mal di denti, ma vi è un'infezione, si è costretti a tollerare il dente malato, sino a che l'infezione non sia stata debellata da antibiotici, e solo allora si potrà estrarre il dente cariato, nda].

Cooperazione

Si può cooperare con le leggi ingiuste o *formalmente* o *materialmente* (cfr. D. M. PRUMMER O.P., *Manuale Theologiae Moralis secundum Principia S. Thomae Aquinatis*, tomo I, 2ª ed. Friburgo, Herder, 1958, pagg. 447-453). **a)** Chi coopera *formalmente* all'azione cattiva la fa propria; **b)** chi coopera solo *materialmente* ... non la fa propria... Di conseguenza, la cooperazione formale al male altrui e alle leggi ingiuste non è mai lecita... la cooperazione materiale può esser lecita a determinate condizioni..." ([31]). *Come si può facilmente vedere la seconda posizione è più moderata e non vuol prendere in considerazione il caso della resistenza attiva a mano armata, di cui*

eccellentemente ha trattato p. Pizzorni. Infine padre Antonio Messineo, già direttore de *La Civiltà Cattolica*, scrive: "Presso i grandi maestri del sec. XVI, Bellarmino, Suarez, Molina, Lessio, la dottrina torna alle posizioni di S. Tommaso, arricchendosi di qualche nuova determinazione. Esponente principale ne è il Suarez, il quale, mantenendo la distinzione tra tiranno d'usurpazione e tiranno di governo, risolve in modo diverso il doppio caso, mantenendosi sulla linea tomistica. Riguardo al primo, valendosi del principio della liceità della resistenza attiva contro un ingiusto aggressore, sostiene che tanto il popolo *quanto ogni privato cittadino* ha la facoltà di ucciderlo, poiché la società esercita contro lui il principio di legittima difesa. Però a tale uccisione è lecito fare ricorso soltanto quando il bene comune lo richiede necessariamente, né esiste altra via. Riguardo al tiranno di governo o di abuso di potere, fa due supposizioni. Se questi attenta alla vita di un privato cittadino, può essere respinto con la forza... ed essere anche ucciso... *Il privato cittadino, non può, tuttavia, erigersi di propria iniziativa a vindice dei diritti della società*, troncando l'abuso di potere con l'uccisione del tiranno, non avendo egli facoltà alcuna di giudicare il legittimo possessore della potestà sovrana. Lo Stato, però, può dichiarargli guerra, perché in questo caso la società è superiore al re, avendogli conferito il potere a condizione che governasse politicamente, non tirannicamente. ... Egli tuttavia accenna a una supposizione, nella quale sembrerebbe lecita l'azione privata. Ciò avviene quando il re diventasse un attuale aggressore della comunità, lavorando alla sua rovina... caso limite, e tuttavia non del tutto ipotetico, nel quale *ogni cittadino minacciato dal capriccio del despota potrebbe provvedere alla propria sicurezza (De virtutibus, disp. XIII, sect. VIII, concl. 4; Defensio fidei, VI, 7)*. Il pensiero del Mariana... non si allontana di molto dalle linee teoriche sopra descritte. Eccettuate alcune espressioni alquanto ardite e *la facoltà riconosciuta al privato di farsi interprete della opinione pubblica* col pigliare l'iniziativa dell'uccisione del tiranno, egli si muove lungo il filone della tradizione, che rimonta a S.

Tommaso"^[32]). Per i fratelli Carlyle, la tesi comune e pacifica nel Medioevo era che "la funzione della sovranità consistendo nel mantenere la giustizia e l'equità, non era vero re chi non si comportava con giustizia, chi non governava se stesso e il proprio popolo secondo i dettami della giustizia e dell'equità... che *dove non vi è giustizia non si ha un re, ma soltanto un tiranno. Siffatta distinzione tra re e tiranno costituì effettivamente una delle più importanti idee politiche del Medioevo...* L'affermazione più precisa di questo principio la si può trovare nel *Policraticus* (IV, 1) di Giovanni di Salisbury... egli dice che il principe governa il popolo secondo giustizia e la legge cui egli stesso obbedisce, mentre il tiranno opprime il popolo con la violenza e non è soddisfatto finché non esautorata la legge e non riduce il popolo in schiavitù (*Policraticus*, VII, 17)... Il re deve essere prudente, giusto, coraggioso e temperante; chi possiede queste qualità, quand'anche

fosse un contadino, può essere non impropriamente chiamato re, mentre senza di esse, anche avendo il dominio sul mondo intero, non potrebbe godere di tale titolo a buon diritto, poiché *chi governa male perde la propria autorità... Il principio in base al quale il re, se non è giusto e non governa secondo la legge, non è vero re, è il principio fondamentale della concezione medievale del governo...*" ([33]). Siccome "il tiranno è l'immagine della malvagità, sovente è giusto che venga ucciso" ([34]). Per Giovanni di Salisbury coloro che proclamano che il principe non è soggetto alla legge (*absolutus*), ne fanno un 'fuori-legge', poiché lo sottraggono alla legge ([35]). Perciò Giovanni "afferma energicamente che *il tiranno non ha alcun diritto sul popolo e che può essere lecito e giusto ucciderlo... i sacerdoti del Signore considerano l'uccisione dei tiranni un atto di pietà (Policraticus, VIII, 17)*" ([36]).

SPECCHIETTO RIASSUNTIVO

1°) **tiranno d'usurpazione**

Ingiusto aggressore di un potere legittimo. È un usurpatore illegittimo.

a) **Tiranno in azione di usurpare**

All'inizio del suo operare è senza titolo legittimo. La nazione aggredita può resistere anche con la violenza, sino al tirannicidio.

b) **Tiranno già in possesso di potere**

Dopo un certo tempo, può imporsi *de facto* e la nazione potrebbe essere costretta ad accettarlo *de facto*. È un usurpatore che governa di fatto, cui si può resistere con un colpo di stato.

2°) **Tiranno di governo**

Sovrano legittimo, che abusa dell'autorità, governa per sé e non per il bene comune. È lecita la resistenza sino al tirannicidio, come *extrema ratio*.

La resistenza può essere:

a) **passiva**

non eseguire gli ordini. Non sempre il governante che promulga leggi cattive è tiranno in atto, può esserlo in potenza.

b) **attiva non violenta**

Mediante leggi e mezzi legali (per es. referendum).

g) **attiva violenta a mano armata**

Vim vi repellitur, sino al tirannicidio.

DON CURZIO NITOGLIA

18 gennaio 2010

http://www.doncurzionitoglia.com/cristianesimo_servilismo_tiranni.htm

[1]) *In Summ. Th.*, II-II, q. 64, a. 1, ad 3um.

[2]) *De virtutibus*, disput. XIII, sect. VIII, Opera omnia, ed. Vivès, t. XII, p. 759.

[3]) DICTIONNAIRE DE THÉOLOGIE CATHOLIQUE, vol 29, col. 1950, Parigi, 1950.

[4]) D. Th. C., vol. 29, col. 1951.

[5]) J. J. CHEVALIER, *Storia del pensiero politico*, vol. I, *Antichità e Medioevo*, Il Mulino, Bologna, 1989, pag. 293, nota 10.

[6]) D. Th. C., vol. 29, col 1952.

[7]) D. Th. C., vol. 29. col. 1962.

[8]) Cfr. O. CAPITANI, *Papato e Impero nei secoli XI e XII*, in «Storia delle idee politiche economico e sociali», diretto da L. FIRPO, vol. 2°, tomo II, *Il Medioevo*, Utet, Torino, 1983; pagg. 141-165.

[9]) *Liber ad Gebhardum*, cap. XXX.

[10]) C. GIACON, *La seconda scolastica. I problemi giuridico-politici: Suarez, Bellarmino, Mariana*, Bocca, Milano, 1950, 3° vol., pagg. 89-90.

[11]) *De regimine principum*, Lib. I, cap. 6.

[12]) C. GIACON, *ibidem*, pag. 98.

[13]) *In IIam-IIae*, q. 64, a. 3, concl. 1, Opera, Salamanca, 1584-1612.

[14]) *De jure et justitia*, Liège, 1746-51, dissert. X, a.2, ad 3um.

[15]) *De concil. auctorit.*, Ingolstadt, 1586-1593, lib. II, cap. 19.

[16]) *Defensio fidei*, lib. VI, cap IV, §15, Colonia, 1614.

- [17]) Cfr. *De rege et de regis institutione*, Toledo, 1599, lib. I, cap. VI, pag. 76.
- [18]) Cfr. C. GIACON, op. cit., pagg. 271-272.
- [19]) Cfr. anche D. Th. C., vol. 29, col 1670.
- [20]) R. PIZZORNI O.P., *Diritto naturale e diritto positivo*, in *S. Tommaso D'Aquino*, Edizioni Studio Domenicano, Bologna, 1999, pag. 348.
- [21]) *De libero arbitrio*, I, 5; PL, XXXII, 1227.
- [22]) R. PIZZORNI O.P., op. cit., pag. 352.
- [23]) Ibidem, pagg. 353-354.
- [24]) Cfr. S. T. , I-II, q. 96, a. 4.
- [25]) R. PIZZORNI O.P., op. cit., pag. 358.
- [26]) Ibidem, pag. 359.
- [27]) Ibidem, pag. 360.
- [28]) Ibidem, pag. 361.
- [29]) Ibidem, pag. 365.
- [30]) Ibidem, pag. 369.
- [31]) AA. VV., *I cattolici e la Società pluralista. Il caso delle leggi imperfette*, ESD, Bologna, 1996, pagg. 247-258, *Leggi ingiuste e cittadini cattolici*, a cura di p. WILLIAM E. MAY O.P. Cfr. S.T., I-II, q. 96, a.4 / F. SUAREZ, *De Legibus*, lib. I, cap. 9, par. 12-16, Conimbricæ, 1612. / J. FINNIS, *Natural Law and Natural Rights*, Oxford, Clarendon Press, 1980, pagg. 351-368.
- [32]) ENCICLOPEDIA CATTOLICA, vol. XII, Città del Vaticano, 1954, col 133. Cfr. R. W.-A. J. CARLYLE, *Il pensiero politico medievale*, Laterza, Bari-Roma, 4 voll., 1956-1968. D. QUAGLIONI, *Politica e diritto nel Trecento italiano: il De Tyranno di Bartolo da Sassoferrato*. Firenze, Olschki, 1983. S. QUADRI, *Dottrine politiche nei teologi del '500*, Studium, Roma, 1962.
- [33]) ROBERT W. & ALEXANDER J. CARLYLE, op. cit., 1ª parte del II vol., 1959, pagg. 141-145.
- [34]) Ibidem, pag. 155;

[35]) GIOVANNI DI SALISBURY, *Policraticus*, VIII, 17.

[36]) ROBERT W. & ALEXANDER J. CARLYLE, op. cit., 1^a parte del II vol., pagg. 157-161. Per quanto riguarda S. Tommaso d'Aquino e il tirannicidio si legga R.W. & A.J. CARLYLE, *Il pensiero politico medievale*, III vol., Bari, Laterza, 1967, pagg. 96-106. Cfr. anche C. VASOLI, *Il pensiero politico della scolastica*, in «Storia delle idee politiche economiche e sociali», diretta da L. FIRPO, Utet, Torino, 1983, vol. 2, tomo II, *Il Medioevo*, pagg. 378- 462.